

Mancata registrazione al PRA

Quando si acquista un veicolo usato con atto di vendita registrato, **entro sessanta giorni** dall'autentica della firma DEL VENDITORE sull'atto bisogna registrare il passaggio di proprietà con l'emissione di un D.U. (documento unico).

Per l'acquirente il mancato aggiornamento della proprietà entro **sessanta giorni** determina l'applicazione di sanzioni monetarie e il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).

Per il venditore il mancato passaggio di proprietà determina conseguenze sul piano civile e fiscale perchè il venditore rimasto intestatario al PRA per l'inadempienza dell'acquirente (fino a quando non viene registrato l'atto di vendita), il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo. Per esempio: danni provocati a cose o persone, tassa automobilistica (bollo auto) non versata, contravvenzioni al Codice della Strada. Il venditore, in questo caso, può fare la registrazione al PRA a tutela del venditore oppure ricorrere a un giudice, e se con cittadinanza Italiana fare la perdita di possesso che strettamente elimina solo l'obbligo del bollo.

Registrazione a tutela del venditore

Copre in maniera totale, e in maniera retroattiva alla data dell'atto.

Il venditore può chiedere la registrazione dell'originaria dichiarazione di vendita, oppure di un nuovo atto di vendita in cui rinnova la dichiarazione di vendita già precedentemente effettuata.

Documentazione da presentare :

- dichiarazione di vendita resa nella forma della scrittura privata autenticata
- modello di presentazione NP3C

Costi previsti per legge

Se ci si rivolge a una delegazione dell'Automobile Club o a uno di studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.

Ricorso al Giudice di pace

- Il venditore rimasto intestatario al PRA può ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (a seconda del valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l'avvenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.
- In sede giudiziaria è necessario esporre lo svolgersi dei fatti, indicare i dati completi dell'acquirente e produrre tutte le prove, anche testimoniali, che documentano l'avvenuta vendita (per esempio la fotocopia dell'atto di vendita, l'estratto conto dal quale risulta il pagamento del prezzo del veicolo).
- La sentenza con la quale il giudice dichiara l'avvenuta vendita del veicolo con i dati completi dell'acquirente costituisce documento idoneo per la richiesta del passaggio di proprietà.
- Documentazione da presentare
- sentenza in copia conforme all'originale e in bollo
- modello di presentazione NP3C

Costi previsti per legge oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.